





quanto concerne i compiti del Ministero dei trasporti che quelli del gestore dell'infrastruttura R.F.I. S.p.A.”.

In conformità a quanto sopra, si specifica quanto segue.

A parziale modifica di quanto disposto nel punto 2.4 della Prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2006\0003227 del 06/12/2006, avente come oggetto “Norme e condizioni specifiche per la circolazione dei treni merci con un solo agente addetto alla condotta senza agente di accompagnamento dei treni”, si prescrive che l'agente di condotta della locomotiva di testa, qualora la locomotiva sia attrezzata con terminale GSM-R di tipo veicolare (Cab radio), associ il telefono GSM-R di tipo palmare al numero funzionale identificativo del secondo agente di condotta anziché del personale di accompagnamento.

Resta inteso che, in tale caso, la conferma verbale ad inizio servizio al DM/DCO di giurisdizione dell'avvenuta associazione di entrambe le apparecchiature, deve avvenire tramite chiamata con il terminale GSM-R di tipo veicolare (Cab radio).

Inoltre, relativamente ai treni ad agente solo con locomotive dotate, in via transitoria, di telefoni GSM-R di tipo palmare collegato ad antenna esterna (Car Kit), si prescrive che il palmare sia costantemente posto sulla relativa base durante tutta l'effettuazione del servizio, ad eccezione dei casi in cui sia richiesto al personale di condotta l'allontanamento temporaneo dalla cabina di guida.

Relativamente ai suddetti casi di allontanamento temporaneo dalla cabina di guida o dal mezzo di trazione (punto 2.8. della Prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2006\0003227 del 06/12/2006) si fa presente che, coerentemente agli obblighi dettati dal punto 2.6 della stessa Prescrizione, il personale di condotta dovrà dare avviso al DM della località di servizio verso la quale il treno è diretto o al DCO di giurisdizione di tale allontanamento specificando, nei treni attrezzati con Cab radio, che l'allontanamento avverrà con il telefono GSM-R di tipo palmare associato al numero funzionale identificativo del secondo agente di condotta.

Il presente provvedimento viene emanato ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 così come modificato dal suddetto decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Si invitano le Strutture in indirizzo a voler confermare il ricevimento della presente restituendo l'allegato modello prestampato.



Michele Mario Elia